



COLLEGIO DI MILANO

composto dai signori:

(MI) LAPERTOSA	Presidente
(MI) TENELLA SILLANI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(MI) DENOZZA	Membro designato dalla Banca d'Italia
(MI) MANENTE	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(MI) BARGELLI	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore FRANCESCO DENOZZA

Seduta del 29/09/2020

FATTO

Parte ricorrente espone che:

- è titolare di un Buono Fruttifero Postale della serie "Q/P" - ex serie P - del valore nominale di £ 2.000.000 emesso in data 08.07.1987, con scadenza 01/01/2018;
- al momento della richiesta di liquidazione, l'intermediario trasmetteva la tabella dei tassi dei BFP ordinari, da cui risultava il minore importo di € 12.988,38;
- tale importo deriva dall'erronea applicazione del tasso di interesse del 12% per gli ultimi 10 anni, diversamente da quanto indicato sul titolo, il quale specifica che per ogni bimestre di detenzione successivo al 20° anno e fino al 30° anno matura l'importo di £ 516.300;
- l'orientamento prevalente nella giurisprudenza afferma che il risparmiatore ha diritto al rendimento dei buoni fruttiferi postali secondo le condizioni riportate sul titolo, nel rispetto dei principi di tutela del risparmiatore e di legittimo affidamento (cfr. Collegio di Milano, dec. n. 17063/2019, Collegio di Coordinamento, dec. n. 5674/2013 e Cass. SS.UU. n. 3979/2007).

Parte ricorrente chiede quindi il ricalcolo delle somme dovute e il rimborso delle spese di lite.

L'Intermediario, in sede di controdeduzioni, afferma quanto segue:

- il buono in controversia appartiene a tutti gli effetti alla serie ordinaria "Q", istituita con il D.M. 13.06.1986, pubblicato sulla G.U. n.148 del 28/06/1986;



- detto decreto indica i saggi di interesse e le relative somme oggetto di rimborso con interesse composto fino al 20° anno (8%, 9%, 10,5% e 12%) e con interesse semplice dal 21° anno sino al 30° anno (12%);
- il rendimento è strutturato prevedendo un interesse composto per i primi vent'anni ed un importo bimestrale, per ogni bimestre maturato oltre il ventesimo anno e fino al 31 dicembre del 30° anno successivo all'emissione, calcolato in base al tasso massimo raggiunto al 20° anno;
- il buono in controversia è stato emesso sui moduli della precedente serie P, apponendo sulla parte anteriore un timbro con la serie Q/P e sulla parte posteriore un altro timbro recante la serie Q/P e la stampigliatura della misura degli interessi previsti per la nuova serie;
- in applicazione del disposto dell'art. 5 del DM, era necessario apporre il timbro contenente la sola indicazione dei nuovi e diversi tassi di interesse e non anche dell'importo bimestrale da corrispondersi dal 21° al 30° anno, il cui sistema di calcolo rimaneva invariato in quanto rapportato al tasso di interesse massimo raggiunto e cioè, per il buono in esame, al tasso del 12% indicato nel timbro (e non al 15% previsto dalla precedente serie P);
- un regime differenziato fra i due periodi non trova alcuna giustificazione poiché l'avvenuta apposizione dei timbri prescritti – pur in assenza di un'espressa deroga al regime di interessi previsto per il periodo successivo al ventesimo anno – appare pienamente idonea a qualificare il buono sottoscritto dall'appellante come appartenente alla nuova serie "Q" e, dunque, integralmente assoggettabile al relativo regime (cfr. Corte di Appello di Milano, sent. 5025 del 16.12.2019)
- non è invocabile il principio dell'affidamento incolpevole poiché in ragione del tenore letterale dei moduli sottoscritti e della pubblicità legale del predetto D.M. (pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale), il cliente si sarebbe dovuto avvedere, usando l'ordinaria diligenza, che il titolo acquistato apparteneva alla serie Q/P, con conseguente applicazione dei relativi rendimenti fino alla scadenza (cfr. Cass. SS.UU. 3963/2019);
- la sentenza della Corte di Cassazione a SS UU n. 13979/2007, riguarda un caso del tutto differente rispetto a quello in controversia (buoni emessi su moduli di serie non più in vigore e senza indicazioni relative alla nuova serie e ai nuovi rendimenti) e comunque esclude espressamente che possa farsi riferimento al legittimo affidamento nel caso in cui sul buono sia presente una stampigliatura con l'indicazione di una sigla e di condizioni diverse;

L'intermediario richiama ed allega inoltre svariate pronunce di merito (oltre alla sentenza della Corte Costituzionale del 20 febbraio 2020 in merito alla legittimità costituzionale dell'art. 173 del D.P.R. 156/1973 nella parte in cui "*consentiva di estendere, con decreto del Ministro del Tesoro assunto di concerto con il Ministro per le Poste e le Telecomunicazioni, le modifiche peggiorative dei tassi di interesse ad una o più serie di buoni postali fruttiferi, emesse precedentemente al decreto ministeriale stesso*").

Chiede la reiezione del ricorso

La cliente conferma sostanzialmente quanto già dedotto in sede di ricorso. In particolare precisa che:

- i buoni in controversia sono stati emessi su moduli cartacei appartenenti alla serie P, modificata poi in Q/P, con l'apposizione sul fronte e sul retro di un timbro recante la nuova serie;



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

- il timbro sul retro indica i rendimenti della serie Q/P sino al 20° anno, senza alcuna variazione del rendimento tra il 21° e il 30° anno, dove risulta immodificata la dicitura originaria *“più lire 516.300 per ogni successivo bimestre maturato fino al 31 dicembre del 30° anno solare successivo a quello di emissione”*;
- nel caso di specie, in corso di rapporto, non è intervenuto alcun nuovo decreto ministeriale concernente il tasso degli interessi e nessuna modificazione si è quindi prodotta rispetto alla situazione esistente al momento della sottoscrizione dei titoli;
- la Suprema Corte ha considerato prevalente la volontà negoziale riportata sul titolo, precisando che il vincolo contrattuale tra emittente e sottoscrittore dei titoli si forma sulla base dei dati risultanti dal testo dei buoni di volta in volta sottoscritti e che l'accordo negoziale non può avere, fin dall'origine, un contenuto divergente da quello enunciato sui buoni stessi (cfr. SS.UU. n. 13979/2007);
- la recente pronuncia delle SS.UU. della Suprema Corte n. 3963/2019, richiamata da controparte, non contraddice il precedente orientamento ma si limita ad affermare la soggezione dei diritti, spettanti ai sottoscrittori, alle variazioni derivanti dalla sopravvenienza di decreti ministeriali modificativi del tasso di interessi originariamente previsto, attraverso una eterointegrazione del contratto ai sensi dell'art. 1339 c.c.;
- conforme è anche il consolidato orientamento dell'ABF, confermato dalla recentissima decisione del Collegio di Coordinamento n. 6142/2020;
- è invece inconferente il riferimento dell'intermediario alla sentenza della Corte Costituzionale n. 26/2020 con la quale è stata rigettata la questione di legittimità costituzionale in merito dell'art. 173 D.P.R. n. 156/1973;
- la Corte ha, infatti, riconosciuto la possibilità di una etero-integrazione per effetto di decreti ministeriali modificativi, purché ciò avvenga successivamente alla sottoscrizione dei buoni fruttiferi postali, fattispecie differente da quella in contestazione.

La cliente allega, inoltre, le sentenze della Corte di Cassazione sopra richiamate e svariate decisioni dei Collegi territoriali Abf e del Collegio di Coordinamento.
Insiste per l'accoglimento del ricorso.

DIRITTO

La ricorrente è contitolare, con pari facoltà di rimborso, unitamente alla cointestataria del ricorso, del buono fruttifero trentennale serie Q/P n. ***.053, emesso in data 08.07.1987, per un valore di £ 2.000.000;

Il buono, emesso successivamente all'entrata in vigore del D.M. 13.06.1986 (in vigore dal 01/07/1986), è stato emesso su modulo cartaceo della serie "P" ma sul fronte del titolo è precisata l'appartenenza alla serie "Q/P";

Sul retro del titolo risulta apposto il timbro attestante la modifica in via normativa dei rendimenti sino al 20° anno. Per gli anni dal 21° al 30° il retro del titolo indica come interesse una somma fissa da corrispondere per ogni successivo bimestre.

In materia è recentemente intervenuto il Collegio di Coordinamento (decisione n.6142/20) che, per il caso di assenza di un timbro che disciplini espressamente l'ammontare del rendimento dal 21° al 30° anno, ha ritenuto corretto applicare quanto previsto dalla dicitura originariamente stampata sul retro del titolo, ancorché appartenente a emissione precedente. Nella citata decisione, il Collegio di Coordinamento ha formulato il seguente principio di diritto:



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

“A) Nella disciplina dei buoni postali fruttiferi dettata dal testo unico approvato con il D.P.R. 29 marzo 1973 n. 156, il vincolo contrattuale tra emittente e investitore si articola sulla base dei dati risultanti dal testo dei buoni di volta in volta sottoscritti. Resta ferma la possibilità che i buoni vengano integrati e/o modificati ai sensi dell’art. 1339 c.c., sotto il profilo della determinazione dei rendimenti, da provvedimenti della Pubblica Autorità, purché successivi alla sottoscrizione dei titoli.”

Provvedimento che nella specie non risulta essere intervenuto.

La domanda relativa all’applicazione degli interessi previsti sul retro del titolo per il periodo dal 21mo al 30mo anno deve essere pertanto accolta.

Non può essere invece accolta la domanda di rimborso delle spese di assistenza tecnica data la natura del giudizio avanti all’ABF e la serialità del ricorso.

PER QUESTI MOTIVI

Il Collegio accoglie parzialmente il ricorso e dispone che l’Intermediario applichi le condizioni riportate sul retro del titolo, per il periodo dal ventunesimo al trentesimo anno, al netto delle ritenute fiscali.

Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l’intermediario corrisponda alla Banca d’Italia la somma di € 200,00, quale contributo alle spese della procedura, e alla parte ricorrente la somma di € 20,00, quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
FLAVIO LAPERTOSA